



15-07-2018
COMUNE DI TRINO

Provincia di Vercelli

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

CITTÀ DI TRINO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 1712/2017

Pubblicato all'Albo Pretorio del Comune

dal 15 NOV. 2017 al 15 APR. 2018

Trino, li 15 NOV. 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL SEGRETARIO COMUNALE
IL MESSO COMUNALE

ORDINANZA N° 105 / 2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che durante le nevicate delle passate stagioni invernali, i mezzi incaricati dal Comune di Trino per effettuare lo spazzamento della neve nelle pubbliche vie, hanno sempre trovato difficoltà ad eseguire tale lavoro finalizzato al ripristino della viabilità veicolare a causa dei veicoli lasciati in sosta dai conducenti;

Vista la nota pervenuta in data 14.11.2017, prot. n° 14781, con la quale il Responsabile del Settore Tecnico Manutentivo, richiede l'adozione del presente provvedimento, finalizzato al ripristino della viabilità cittadina in occasione delle eventuali nevicate dell'inverno 2017/2018;

Ravvisata l'opportunità di adottare il presente provvedimento, al fine di salvaguardare oltre che la sicurezza veicolare, in particolar modo quella pedonale;

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285 (Nuovo Codice della Strada) e succ. mod.;

Visto l'art. 37 del vigente Statuto Comunale;

Visto l'at. 107 del D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

ORDINA

IN OCCASIONE DELLE FUTURE NEVICATE DELLA STAGIONE INVERNALE 2017 / 2018, SU TUTTE LE AREE DI CIRCOLAZIONE DEL CAPOLUOGO TRINO E DELLA FRAZIONE ROBELLA;

- **E' VIETATA LA SOSTA ed E' VIETATA LA FERMATA** a tutti i veicoli;
- **I VEICOLI IN SOSTA SARANNO RIMOSSI.**

INFORMA

che avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. ricorso entro 60 giorni al Ministero dei LL.PP. da notificarsi a mezzo raccomandata A.R. all'Ispettorato Generale per la Circolazione e Sicurezza Stradale del Ministero dei LL.PP., Via Nomentana 2 00161 ROMA, ed a questo Comune, Corso Cavour 70 13039 TRINO (VC), ai sensi dell'art. 37/co. 3 del D.Lgs. 285/92 (Nuovo C.d.S.) e s.m.i. e dell'art. 70/co. 1 del D.P.R. 495/92 e s.m.i. (Regolamento Nuovo C.d.S.);
2. ricorso ordinario entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
3. ricorso straordinario entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

La presente Ordinanza è resa nota alla Cittadinanza mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Trino e mediante l'affissione di appositi manifesti.

I veicoli trovati in sosta nelle aree suddette verranno rimossi a cura del Comune, a spese dei trasgressori che saranno soggetti alla sanzione amministrativa determinata ai sensi dell'art. 158/co. 2 lett. i) e co. 6 e dall'art. 7/co. 1 lett. a) e co. 13.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza tutti i Funzionari ed Agenti di cui all'art. 12 del D. Lgs. 285/92.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 15.11.2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rosa Marta